N. 09675/2014 REG.PROV.COLL.

N. 11187/2013 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 11187 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Nicola Francioni, rappresentato e difeso dagli avv. Michele Bonetti e Delia Santi, con domicilio eletto presso il loro studio, sito in Roma, via San Tommaso D'Aquino, 47;

contro

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12; Università Politecnico delle Marche, in persona del Rettore p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

Francesco Garulli e Elena De Marchi, n.c.g.;

per l'annullamento:

- del bando di Concorso per l'accesso ai corsi di Laurea delle professioni Sanitarie dell'Università Politecnica delle Marche anno accademico 2013/2014, pubblicato in data 4 luglio 2013, nella parte in cui non consente all'odierno ricorrente di immatricolarsi ai Corsi di Laurea prescelti;
- delle graduatorie di concorso, pubblicate in data 17 settembre 2013, per l'ammissione ai corsi di Laurea nelle professioni sanitarie del Dipartimento di Medicina e Chirurgia per l'anno accademico 2013/2014, con tutti i successivi scorrimenti, con particolare riferimento a quello di "*Fisioterapia*" e "*Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia*", nelle quali parte ricorrente risulta collocata oltre l'ultimo posto utile e, quindi, non ammesso al corso e del D.R. 845 di approvazione della graduatoria e delle prove di concorso, nonché degli scorrimenti della graduatoria, nella parte in cui non si considerano l'iscrizione di parte ricorrente;
- della nota prot. n. 18516 del 10 settembre 2013 emessa dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, con la quale è stato ordinato agli Atenei di elaborare le graduatorie senza tenere conto del c.d. "bonus maturità";
- dei provvedimenti con i quali l'Ateneo ha recepito la predetta nota ministeriale;
- dei provvedimenti con i quali è stato adottato il provvedimento di rettifica dell'art. 20 del D.L. n. 104/2013 pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 16 settembre 2013;
- del D.M. n. 449 del 12 giugno 2013, con relativi allegati, nella parte in cui dispone che "*per l'accesso ai corsi di laurea delle professioni sanitarie, la prova di ammissione è predisposta da ciascuna università ed è identica per l'accesso a tutte le tipologie dei corsi attivati presso ciascun Ateneo*" e nella parte in cui non consente la formulazione della graduatoria unica quanto meno per gli Atenei che hanno deciso di somministrare il medesimo test di ammissione secondo le indicazioni del Consiglio di Stato (Sez. VI, ord. 18 giugno 2012, n. 3541) e del bando di concorso (D.R. n. 715 del 4 luglio 2013) nella parte in cui recepisce pedissequamente tale indicazione;

per l'accertamento del diritto di parte ricorrente di essere ammessa al Corso di laurea in "*Fisioterapia*" o in "*Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia*" e di ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti e *subendi* a causa del diniego all'iscrizione opposta;

per la condanna in forma specifica *ex* art. 30, comma 2, c.p.a. delle Amministrazioni intimate all'adozione del relativo provvedimento di ammissione al corso di laurea per cui è causa nonché, ed in subordine, ove occorra, al pagamento delle relative somme, con interessi e rivalutazione, come per legge;

e con motivi aggiunti, per l'annullamento:

- del D.R. n. 144 del 19 dicembre 2013 emanato dall'Università Politecnica delle Marche, nella parte in cui non ammette gli scorrimenti della graduatoria;
- della graduatoria bonus del 16 dicembre 2013 del concorso per l'ammissione ai corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie per l'anno accademico 2013/2014 presso l'Università Politecnica delle Marche, nella quale parte ricorrente risulta collocato oltre l'ultimo posto utile;
- del D.M. 29 novembre 2013, n. 986 nella parte in cui esclude l'ammissione in sovrannumero di coloro che avrebbero ottenuto l'ammissione ove si fosse provveduto alla celebrazione del concorso con l'attribuzione del bonus tenendo così conto, in fase di ammissione in sovrannumero, delle rinunce e degli scorrimenti previsti dalla *lex specialis* di concorso;
- di tutti gli atti precedenti, successivi, connessi e anche non conosciuti.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e dell'Università Politecnica delle Marche;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 luglio 2014 il dott. Giuseppe Chiné e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

- Considerato che all'udienza pubblica del 17 luglio 2014 il difensore del ricorrente ha chiesto autorizzarsi l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami;
- Ritenuto che, ricorrendone nella specie i presupposti previsti dal codice del processo amministrativo, il Collegio deve autorizzare la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione dell'avviso sul sito web dell'Amministrazione, con le seguenti modalità:

A.- pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del MIUR dal quale risulti:

1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;

2.- il nome del ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;

3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di gravame di cui al ricorso ed ai motivi aggiunti;

4.- l'indicazione dei controinteressati, genericamente indicati come i soggetti ricoprenti la posizione nella graduatoria;

5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo ;

6.- l'indicazione del numero della presente ordinanza con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

7. - il testo integrale del ricorso, dei motivi aggiunti, nonché l'elenco nominativo dei controinteressati.

B.- In ordine alle prescritte modalità, il MIUR ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo, dei motivi aggiunti, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo

dei controinteressati distinti come sopra indicato, su supporto informatico - il testo integrale del ricorso, dei motivi aggiunti, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

b.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si prescrive, inoltre, che il MIUR resistente:

c.- non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, i motivi aggiunti, il presente decreto, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi (compreso quello di cui al precedente punto 2);

d.- dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

e.- dovrà, inoltre, curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, la presente ordinanza e l'elenco nominativo dei controinteressati integrati dall'avviso (in termini: Tar Palermo, decreto presidenziale n.964/2013).

Si dispone, infine, che dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del gravame, nel termine perentorio di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento

di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 15 giorni (quindici) dal primo adempimento.

In assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, si ritiene di potere fissare l'importo, che parte ricorrente dovrà versare all'Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta, in € 100,00 (euro cento/00) per l'attività di pubblicazione sul sito

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), intercolocutoriamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, dispone l'integrazione del contraddittorio tramite notificazione per pubblici proclami, nei sensi e termini di cui in motivazione.

Rinvia per la decisione nel merito alla udienza pubblica del 1° dicembre 2014.

Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza alle parti, anche a mezzo PEC utilizzando gli indirizzi dei pubblici elenchi di cui all'art.16 ter di cui alla legge 228/12.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 luglio 2014 con l'intervento dei magistrati:

Massimo Luciano Calveri, Presidente

Giuseppe Chine', Consigliere, Estensore

Alfredo Storto, Consigliere

L'ESTENSORE **IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 16/09/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)